

TI_GERICHTE 12.2001.55 vom 6. April 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-04-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2001.55

FR: TI_GERICHTE 12.2001.55 du 6 avril 2001

IT: TI_GERICHTE 12.2001.55 del 6 aprile 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 9

luglio 1998 in re G./N. SA), e ciò stante la semplicità della causa, evasa con un giudizio d'ordine, che ha comportato un impegno estremamente ridotto per il patrocinatore dell'attrice (cfr. pure Rep . 1985 p. 129), quantificabile in circa 2 ore a fr. 250.- (ICCA 23 ottobre 1997 in re C./W., 20 maggio 1998 in re S. e Ic./W., 9 luglio 1998 in re G./N. SA): ritenuto un onorario ad valorem di fr. 2'500.- (9%, art. 9 TOA), ne risulta un importo a suo favore di fr. 800.-; che, per passare alle censure inerenti il giudizio sulla petizione, l'appellante chiede di modificare l'ammontare della tassa di giustizia e delle ripetibili a suo carico, contestando il valore litigioso; che il valore di causa e con ciò gli oneri processuali di un'azione ex art. 85a LEF si determinano in base al diritto cantonale (Tenchio , Feststellungsklagen und Feststellungsprozess nach Art. 85a SchKG, Zurigo 1999, p. 177; Bodmer , Basler Kommentar, N. 33 ad art. 85a LEF); che nel Cantone Ticino la questione, in forza del rimando di cui all'art. 11 lett. e CPC , risulta regolata dall'art. 5 CPC, secondo cui se l'oggetto della lite è valutabile in denaro il valore è determinato dalla domanda, per cui ben si può ritenere che lo stesso corrisponda alle somme poste in esecuzione (cfr. ICCA 17 agosto 1999 in re B./P.); che, stante in concreto un valore litigioso di fr. 27'833.25 e dovendosi quantificare in almeno 5 ore l'impegno del patrocinatore della convenuta, appare senz'altro giustificato, facendo anche in questo caso capo - ciò, in presenza di un giudizio di irricevibilità - alla formula per la calcolazione delle ripetibili di cui sopra quantificare le ripetibili dovute dall'attore in fr. 1'600.-; che la questione dell'eventuale temerarietà della lite, riferita comunque alla sola petizione, non ha tutto sommato influenza sul giudizio sulle ripetibili che precede, trattandosi in effetti di un semplice accessorio dell'azione principale; che la richiesta di ridurre da fr. 750.- a fr. 300.- la tassa di giustizia dell'azione principale, per altro nemmeno motivata e dunque irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC), si appalesa infondata anche nel merito, l'importo fissato rientrando tra quelli previsti dall'art. 17 LTG per cause di tale valore; che, pertanto, l'appello è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi; che l'esito di questo giudizio, con l'appellante vincente sulla tematica della riconvenzionale e parzialmente soccombente sull'ammontare della tassa di giustizia e delle ripetibili, giustifica, ai sensi dell'art. 148 cpv. 2 CPC, di caricare gli oneri processuali di questa sede alle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili; Per i quali motivi visti, per le spese, gli art. 148 e seg. CPC e la vigente TG dichiara e pronuncia I. L'appello 8 febbraio 2001 di _____ è parzialmente accolto e di conseguenza la sentenza 31 gennaio 2001 della Pretura del distretto di Bellinzona viene così riformata:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.